



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 17 marzo 2017
Prot. 0002672/U/COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Presidenti
dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: aggiornamenti INPS 2017.

Gentile Presidente,

qui di seguito si trasmettono alcuni approfondimenti relativi a questioni e problematiche che investono l'INPS.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs



Operazione "Poseidone" (messaggio n. 3005 dell'8/7/2016)

Nell'ambito dell'operazione "Poseidone", tra il 2016 e il 2017 l'Inps ha iscritto d'ufficio alla Gestione Separata migliaia di professionisti appartenenti alle relative Casse professionali che, per una o più annualità, hanno prodotto redditi inferiori ai minimali previsti dalle suddette Casse per il pagamento del contributo soggettivo (versando, quindi, il solo contributo integrativo).

Per gli iscritti d'ufficio alla G.S., l'Inps ha richiesto la contribuzione, oltre sanzioni.

Tribunali e Corti d'Appello di tutta Italia hanno ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio e la richiesta di contribuzione.

La posizione dell'Inps, come espressa in sede di tavolo tecnico, è quella di continuare a coltivare i contenziosi anche se prevalentemente soccombenti per l'Istituto, almeno fino a pronuncia della Cassazione.

Art. 182 ter Legge Fallimentare (Trattamento dei crediti tributari e contributivi)

A seguito delle modifiche introdotte con decorrenza dall'1 gennaio 2017, la transazione fiscale/previdenziale ex art. 182 ter L.F. presentata nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., può contenere la previsione di pagamento parziale o dilazionato del debito contributivo.

La nuova formulazione "apre" allo "stralcio" dell'Iva (in precedenza non consentito) e regola ora in modo articolato la procedura per tutti i tributi/contributi. Il legislatore in sede di riforma, quindi, ammette la possibilità per il debitore di proporre il pagamento parziale anche dei propri debiti previdenziali.

Rispetto a questa nuova formulazione l'Istituto ha affermato di rimanere, allo stato attuale, vincolato al Decreto 4 agosto 2009 e, dal punto di vista procedurale, alla Circolare Inps 38/2010, riservandosi aggiornamenti agli esiti di un incontro tra gli Enti interessati dalle novità.

Quindi, l'Inps voterà favorevolmente nelle procedure concorsuali che prevedano un pagamento parziale non inferiore a quello indicato dalla Circolare n. 38/2010, mentre esprimerà voto contrario se lo stralcio proposto dal debitore fosse superiore.

Ovviamente, anche in caso di voto negativo dell'Istituto, la procedura potrebbe essere in ogni caso omologata dal tribunale grazie al voto favorevole della maggioranza dei creditori, nel qual caso l'Inps subirebbe gli effetti obbligatori (dello stralcio) della procedura.

La transazione ex art. 182 ter verrebbe quindi respinta, ma gli effetti si produrrebbero ex art. 160 L.F..

Regolamentazione dell'apprendistato relativo ai percettori di NASpI

E' stata preannunciata la prossima emanazione della circolare relativa all'assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.



Carattere peculiare di tale tipologia di apprendistato, consiste nella possibilità di procedere all'assunzione senza il rispetto dei limiti di età (18 – 29) posti dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Nella circolare di prossima emanazione sarà chiarito che il regime contributivo applicabile corrisponderà a quello proprio dell'apprendistato professionalizzante.

Tale regime contributivo agevolato non sarà mantenuto per gli apprendisti confermati in servizio al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).

Infine, è stato precisato che l'apprendistato professionalizzante per i percettori di indennità di mobilità sarà oggetto di separata circolare, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti sul peculiare regime contributivo da applicare per tali apprendisti.

Problematiche FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)

Ai fini della forza occupazionale da indicare su uniemens aziendale (FZ), non dovranno essere computati i lavoratori autonomi dello spettacolo sia artisti che sportivi professionisti (qualifica 1 S ed U), oltre ai suddetti lavoratori saranno esclusi anche, per i marittimi, gli armatori imbarcati.

Le suddette tipologie di lavoratori devono essere ricomprese nel campo n. lavoratori occupati (messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017).

Per quanto riguarda il conguaglio in uniemens delle prestazioni FIS, occorrerà attendere ancora qualche mese. Pertanto, l'unica modalità allo stato rimane il pagamento diretto della prestazione al lavoratore da parte dell'Inps.

Unità Produttiva

La circolare Inps n. 9/2017 tra le altre disposizioni prevede il 'censimento' della 'unità produttiva' anche se coincidente con la sede o unità operativa principale (anche se unica unità operativa). Tale inserimento, però, ha decorrenza al massimo al mese precedente (ad esempio inserimento a marzo validità dal 1 febbraio 2017 anche se l'azienda è attiva da decenni).

Questo potrebbe comportare problemi alla valorizzazione dei contatori soprattutto in riferimento all'anzianità aziendale del lavoratore (i 90 giorni di anzianità nell'unità produttiva).

Per ovviare a tale problematica l'Istituto ha trasformato tutte le preesistenti unità operative in unità produttive.

In questo modo si favorisce la continuità ai fini della cassa integrazione fra unità operative fino a febbraio 2017 e unità produttive a partire da marzo 2017. Ai fini della cassa integrazione già con la circolare 197 del 2015 è stato previsto l'obbligo di definire in modo corretto le unità operative.

L'unica operazione da fare nell'immediato, pertanto, è togliere il "flag" dalla procedura "comunicazione unità produttiva".



Durc on line e certificazione di crediti con la PA

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, attuativo dell'art. 4 del decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva, nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti collettivi del settore dell'edilizia, delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L'esito positivo genera il *Durc on line* che può essere utilizzato, entro il periodo di 120 giorni di validità dalla data della richiesta, in tutti i procedimenti in cui sia previsto.

Il citato D.M. 30 gennaio 2015, all'art. 9, ha tuttavia stabilito che per alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare la verifica con modalità automatizzata, l'emissione del durc doveva continuare ad avvenire attraverso il sistema dello Sportello Unico Previdenziale (SUP) fino al 31 dicembre 2016.

Le caratteristiche che contraddistinguono talune fattispecie di verifica di regolarità, infatti, che richiedono l'indicazione di specifici elementi che incidono nella definizione della verifica stessa, non risultano compatibili con il nuovo sistema *Durc on line* per il quale la richiesta viene effettuata, come detto, solo attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare.

Tra le predette ipotesi di esclusione è ricompreso il durc *“in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012”*.

In ragione della circostanza che la verifica della regolarità contributiva può essere richiesta oggi solo ed esclusivamente tramite il servizio telematico *Durc on line*, nel caso in cui un'impresa invitata a regolarizzare adduca il possesso di una certificazione del credito rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, la regolarità non può tuttavia essere attestata.

In tali ipotesi, pertanto, si ritiene che l'esito di irregolarità potrà essere accompagnato da una attestazione che, sulla base della certificazione del credito resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e valutati la presenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, consenta di considerare sussistente, ai sensi del citato art. 13 bis, comma 5, D.L. 52/2012, la regolarità del soggetto verificato.

Ciò, si rammenta, esclusivamente al fine di permettere alle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni di poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Si precisa, infine, che le presenti indicazioni restano valide fino a successive disposizioni che saranno fornite all'esito degli approfondimenti che si stanno svolgendo in condivisione con Inail e con l'interessamento dei Ministeri vigilanti.



Avviso di addebito in pendenza di ricorso tributario

Il Consiglio Provinciale di Siracusa ha posto un quesito alla Direzione Centrale Entrate, sugli avvisi di addebito che l'Inps notifica in caso di maggior accertamento del reddito fiscale del contribuente. Tale evento, com'è noto, comporta sul piano previdenziale un corrispondente adeguamento dei contributi alla gestione commercianti/artigiani.

Se il contribuente si oppone in commissione tributaria all'accertamento fiscale, deve essere bloccata ogni pretesa da parte dell'Istituto, in attesa della relativa definizione (art. 25, lettera b) del D.lgs. n. 46/99).

Nella prassi si assiste, invece, alla notifica del ruolo esattoriale, alle volte pure in presenza di una sentenza favorevole al contribuente.

Qui di seguito si fornisce la risposta della D.C. Entrate, che non condividiamo nella parte in cui afferma che in pendenza del ricorso tributario l'Inps iscriverà comunque a ruolo i presunti debiti.

Informazioni Comunicazione PEC

Mittente: *dc.entrate@postacert.inps.gov.it*

Destinatari: *ordine.siracusa@consulentidellavoropec.it;*

Inviato il: *14/02/2017 20:42:10*

Protocollo: *INPS.0023.14/02/2017.0009534*

Identificativo: *<DFED6980159E54C3E61AC78AC924664C@postacert.inps.gov.it>*

Oggetto: *Quesito presentato tramite P.E.C. del 19.01.2017 avente ad oggetto "Formazione avviso di addebito in corso di contenzioso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa a mezzo avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate" [INPS.0023.14/02/2017.0009534]*

Riservatezza: *Pubblico*

Testo Comunicazione

Nel riscontrare il quesito del 19 gennaio 2017 formulato da codesto Consiglio Provinciale, presentato anche a seguito di pronunce della Corte di Cassazione, comunque non emanate a Sezioni Unite, si evidenzia quanto segue:

- i ricorsi alle Commissioni Tributarie avverso gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate spesso non sono notificati all'INPS, ignaro quindi, al momento della notifica degli avvisi di addebito, della pendenza giudiziaria e del suo esito nonché di fatto impossibilitato a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni;



- in ogni caso, come affermato di recente sempre dalla Suprema Corte (sent. n. 2693/2015), “in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale (e ora avviso di addebito), che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo...” Il giudice adito, quindi, ha comunque l’obbligo di esaminare il merito della controversia e dichiarare l’esistenza o meno del credito dell’Istituto. L’eventuale giudizio di opposizione all’a.v.a. rappresenta di conseguenza l’occasione per l’accertamento nel merito della pretesa contributiva;

- è chiaro che una sentenza della Commissione Tributaria che annulli l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (o ne riduca l’importo) avrà effetti sull’a.v.a. emesso, determinandone, a seconda dei casi, la sospensione o l’annullamento, totale o parziale.

per il Direttore Centrale

Vincenzo Tedesco
